

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 21/01/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere intestataria di undici buoni fruttiferi, appartenenti alla “serie Q/P”, tutti emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, in conformità al quale sono stati apposti sui titoli due timbri, uno sul fronte con la dicitura “Serie Q/P” e uno sul retro recante la misura dei nuovi tassi: 8% dal 1° al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,5% dall’11° al 15° anno e 12% dal 16° al 20° anno. I buoni, identificati dai nn. xxxx55, xxxx05, xxxx39, xxxx73, xxxx96, xxxx15, xxxx31, xxxx86, xxxx87, xxxx93 e xxxx24, emessi negli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, sono stati incassati dalla stessa ricorrente.

L’importo liquidato dall’intermediario risulta largamente inferiore (€ 14.369,89) rispetto a quello effettivamente spettante (€ 25.684,26), tenendo conto dei rendimenti stampati e riportati a tergo di ciascun buono.

Parte ricorrente sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni modifichi unicamente i tassi dei primi 20 anni di possesso e che nessuna modifica correttiva sia stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, che vanno perciò pagati secondo la tabella originaria posta sul retro dei titoli.

L’intermediario, infatti, avrebbe ingenerato un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sul non mutamento dei tassi riportati sui titoli, nella parte in cui non sono stati modificati dal timbro apposto, non essendo ammissibile la possibilità di un’eterointegrazione degli stessi in base all’antecedente D.M. del 13/06/1986.



Pertanto, citando a sostegno copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché numerosi precedenti dell'Arbitro (tra cui la decisione del Collegio di coordinamento n. 6142/20), insoddisfatta della prodromica interlocuzione con la convenuta, chiede il riconoscimento e la liquidazione della differenza dovuta (€ 11.314,37) in termini di interessi maturati dal 21° al 30° anno, in conformità a quanto originariamente previsto e riportato sui medesimi titoli.

Costitutosi, l'intermediario solleva preliminarmente le seguenti eccezioni nel rito:

- a) la domanda è irricevibile in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- b) la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Con riguardo al punto a):

l'intermediario sostiene che la controversia abbia ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni, mentre la competenza dell'Arbitro sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Cita l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)"* (ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 7097/20). Argomenta a tale riguardo che con la sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Poiché *"ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento ... oggetto di contestazione"* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4786/19), per suffragare tale ricostruzione, la convenuta osserva che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna dei buoni, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale sarebbe costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, dal momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20).

Essendo il *petitum* del ricorso fondato su asseriti vizi genetici del negozio ed essendo stati i buoni sottoscritti tra il 1986 ed il 1988, la controversia esula dall'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Con riguardo al punto b):

preliminarmente la convenuta sottolinea che i titoli di risparmio oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e al riguardo svolge una puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce i caratteri di specialità.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'ABF, rileva che esso è definito dall'art. 128bis, comma 1 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), il quale rinvia all'art. 115 T.U.B., e dalla delibera n. 275/2008 del CICR. Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della stessa, sottolinea che le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sez. I, par. 4) prevedono che all'Arbitro possano essere sottoposte



controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23, comma 4 del d.lgs. n. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Costituendo i buoni fruttiferi, alla luce della citata normativa, prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I del T.U.B., conseguentemente le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF.

Nel merito, l'intermediario, rilevando l'assoluta correttezza del proprio comportamento, come riconosciuta anche dal Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. Nota del 15/02/2018) precisa che, avendo la ricorrente richiesto che siano corrisposti, per il periodo dal 1° al 20° anno, gli interessi della serie Q e, per gli anni dal 21° al 30°, gli interessi della precedente serie P, la stessa giunge in tal modo ad una soluzione "ibrida" non contemplata dalla normativa di riferimento.

Rappresenta che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. del 13/06/1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto D.M. per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore. Gli importi fissi, da corrispondere per ogni bimestre a partire dal 21° anno, costituiscono tra l'altro la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai tassi della relativa serie;
- sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M., apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale inevitabilmente anche per l'ultimo decennio;
- veniva riconosciuto alla ricorrente esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M., come indicato nelle tabelle allegate allo stesso. In particolare sono stati corrisposti, sino al 20° anno, gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo, calcolato per ogni bimestre, sulla base dell'interesse (semplice) al tasso massimo raggiunto del 12%.

Infine, l'intermediario richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni fruttiferi non sono titoli di credito, ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in G.U. del D.M. del 13/06/1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni. E' pacifico infatti che in siffatta materia sia la legge a disciplinare le condizioni di emissione, precludendo con ciò la libera negoziazione tra il sottoscrittore ed il collocatore dei titoli e comportando altresì il prevalere delle disposizioni normative sulle eventualmente diverse indicazioni letterali contenute nei buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione previsto dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.

Pertanto l'asserito affidamento incolpevole della ricorrente è del tutto infondato, in quanto la stessa era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q" e comunque conosceva o avrebbe potuto conoscere, usando la normale diligenza, tutti i tassi di rendimento dal 1° al 30° anno; quand'anche inoltre si volesse aderire alla tesi dell'applicazione dei tassi previsti per la serie P per il periodo dal 21° al 30° anno, tale tesi sarebbe altrettanto infondata in diritto alla luce dell'art. 6 del suddetto D.M. che estende



anche ai buoni delle serie precedenti (fra cui la serie P) l'applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie Q.

Pertanto, conclude affinché il Collegio riconosca, in via preliminare, l'irricevibilità o inammissibilità del ricorso, in quanto avente per oggetto questioni sottratte alla sua competenza per materia e/o temporale e, nel merito, respinga la domanda avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di undici buoni fruttiferi postali, tutti emessi successivamente al D.M. del giugno 1986, di cui dieci appartenenti alla serie Q/P ed uno ed uno di non chiara riferibilità ad una specifica serie, in relazione ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio preliminarmente valuta come non suscettibili di accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente e sopra descritte fondate sull'asserita incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Al riguardo mette conto richiamare quanto già statuito, nel senso del riconoscimento della competenza temporale e per materia dell'ABF, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5676 dell'8 novembre 2013, con riguardo a controversie cui è riconducibile anche quella qui in esame. Si tratta, infatti, di una posizione pienamente consolidata nella giurisprudenza di questo Arbitro e che non si ritiene di disattendere.

In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coord. rileva: *“L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta”. E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Quanto all'eccezione di incompetenza temporale, nella stessa pronuncia si afferma che là dove, come nel caso qui in esame, entra “in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici”, rileva la data in cui è insorta la controversia. Anche sotto questo profilo, va dunque pienamente riconosciuta la piena competenza dell'ABF.

Nel merito, il Collegio ritiene in limine di dover procedere ad una valutazione distinta per i buoni della serie Q/P e per il buono di non chiara riferibilità ad una specifica serie.

Orbene, relativamente ai dieci buoni della serie Q/P, sette dei quali emessi utilizzando i moduli della precedente serie P e tre dei quali emessi utilizzando i moduli della serie O, risulta che sul loro retro è presente la stampigliatura originaria, recante la tabella dei rendimenti secondo la Serie “P” o la Serie O, cui è parzialmente sovrapposta mediante un timbro una seconda stampigliatura recante la dicitura serie “Q” con indicazione dei relativi tassi di rendimento per i primi 20 anni e un ulteriore timbro con una ulteriore stampigliatura recante il generico avviso circa la possibilità di modifica dei rendimenti e l'applicazione della ritenuta fiscale per tempo vigente. Nulla risulta variato con riferimento ai rendimenti dal ventesimo al trentesimo anno, relativi alla originaria serie “P” ed “O”.

Si tratta dunque di stabilire se la presenza di siffatta tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P ed “O”, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P ed “O”.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponibili su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013,) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo cui *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”*.

Dunque, pur essendo vero che l’utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all’applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto ministeriale: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che sul retro è timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P ed O) la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dalla parte resistente (previsti per i BFP appartenenti alla serie Q), relativa però solo al rendimento fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai titoli in discorso, l’affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo che il medesimo ricorrente riconosce essere indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P ed O.

Diversa è, invece, la valutazione da effettuarsi con riguardo all’undicesimo buono (il n. 131), rispetto al quale il Collegio deve rilevare che la documentazione prodotta dal ricorrente non consente di accertare con la necessaria sicurezza le caratteristiche del buono, che non appare di certa riferibilità alla serie “Q/P” ovvero alla serie “Q”, come pure non risulta riferibile con certezza ad una determinata data di emissione. Il che non consente al Collegio di reputare la relativa domanda meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi, limitatamente ai buoni indicati in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO